

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "EUREGIO KLASSIKA"

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. L'Associazione denominata "Euregio Klassika", di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Trento. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Trento non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera prevalentemente nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige ma potrà operare anche in ambito nazionale e/o internazionale, e potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS"

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come "Runts"), l'acronimo "APS" deve essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Runts, la denominazione dell'Associazione diventa quindi "Euregio Klassika APS".

Art.2 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, c. 1, lett. d), i) e v) del Codice del Terzo settore, come di seguito elencate e specificate:
 - d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

Art.3 - Finalità e attività

1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
 - a) diffondere e valorizzare il patrimonio culturale e musicale, sia in ambito nazionale che in ambito internazionale, con particolare riferimento alla regione dell'Euregio;
 - b) favorire una nuova concezione di promozione artistica, non solo come espressione del talento artistico, ma come capacità espressiva che nasce dalle possibilità di incontro e collaborazione degli artisti con il sistema culturale, locale ed internazionale;

c) sostenere la produzione di musica da parte dei giovani compositori contemporanei; d) favorire la conoscenza, l'approfondimento e la diffusione della cultura musicale; e) promuovere e sviluppare la cultura e il lavoro di rete fra diversi soggetti, sia privati che pubblici, incentivando nuove progettualità nell'ambito culturale;

f) promuovere il volontariato, la partecipazione e la cittadinanza attiva.

2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione potrà:

a) promuovere e organizzare manifestazioni culturali e spettacolistiche;

b) promuovere e organizzare attività concertistica, incentivando la creazione di sodalizi orchestrali e cameristici;

c) organizzare e gestire concorsi che possano dare risalto alla produzione e all'esecuzione di opere artistiche, specialmente in ambito musicale;

d) gestire e sostenere proposte di formazione artistica di ogni fascia d'età;

e) promuovere ed organizzare eventi come laboratori, conferenze, masterclass, seminari;

f) promuovere finanziare e sviluppare progetti culturali ed iniziative di solidarietà; g) organizzare attività ricreative o aggregative;

h) utilizzare strumenti informatici (sito internet, pagina facebook o altri social network), allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali dell'Associazione; i) collaborare e sostenere associazioni ed altri enti privati senza scopo di lucro con finalità analoghe o affini a quelle dell'Associazione;

j) creare reti e collaborazioni proattive con enti pubblici e privati di carattere locale, nazionale ed internazionale, stipulando con essi rapporti contributivi e convenzionali;

k) curare la redazione di articoli, riviste, documenti, altre pubblicazioni e opere letterarie; l) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata nel presente elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali.

3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. 2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Aps che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni.

3. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) associati persone fisiche o da 3 (tre) associazioni di promozione sociale. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Runt.

4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestare il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi; c) esaminare i libri sociali: a questo fine l'associato deve presentare espressa domanda di presa di

visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 15 giorni. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

3. Gli associati hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione;
b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni;
c) versare l'eventuale quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato; b) mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni; c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC. L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea ordinaria non deliberi circa l'appello dell'associato escluso, quest'ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.
4. L'associato decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III Norme sul volontariato

Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, e per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività e al perseguimento delle finalità. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Titolo IV Organi sociali

Art.11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo, il Presidente.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi sociali e agli eventuali dipendenti dell'Associazione.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno due

volte l'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo; b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 degli associati. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 giorni dalla data della richiesta. Se il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, deve procedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 giorni dalla scadenza del termine precedente.

4. La convocazione deve pervenire agli associati tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 10 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'o.d.g. La convocazione potrà essere effettuata anche con avviso affisso presso la sede legale, ovvero sulla pagina internet. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, o in modalità mista, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

a) approvare il bilancio preventivo e di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo; b) approvare programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo; c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo; d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo; e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;

f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione

g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti; i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame. 2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega).

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati

presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito a scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione,

l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).

Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. Il diritto di voto spetta agli associati dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. 3. Per le votazioni si procede con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

4. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in modalità elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le relative modalità di esercizio devono essere disciplinate in apposito regolamento.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e dai consiglieri. Il numero di consiglieri è fissato in n. 3 (tre) membri.

3. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni. 4. I consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 giorni dalla data della richiesta. Se il Presidente non provvede alla convocazione nei termini, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, che deve svolgersi entro 10 giorni dalla scadenza del termine precedente.

2. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o email almeno 4 giorni prima della data e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, secondo

le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
- b) redigere il bilancio preventivo e di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- g) redigere gli eventuali regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- i) provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in statuto;
- j) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- k) decidere in merito ai rapporti di lavoro con dipendenti, con collaboratori e consulenti esterni;
- l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- n) nominare il Direttore artistico;
- o) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentare il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- p) deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero;
- q) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto;
- r) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi

dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.3 del presente Statuto; d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

3. Non può essere eletto Presidente, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.

4. Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato deve essere convocata l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione verso gli associati e terzi; b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; c) adottare provvedimenti d'urgenza, e sottoporli entro 15 giorni al C. Direttivo per la ratifica; d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire delega ad altro consigliere.

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.20, c.3, del presente Statuto; d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

2. Se il Presidente cessa dall'incarico per uno dei motivi di cui sopra, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, per procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Fino ad allora il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.22 - Il Direttore artistico

1. Il Direttore artistico è nominato dal Consiglio direttivo e dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Ha il compito di predisporre il programma artistico annuale da sottoporre all'approvazione del direttivo.
2. Il direttore artistico può essere nominato anche tra persone fisiche non associate oppure tra i membri del Consiglio direttivo.

Titolo V I libri sociali

Art.23 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.24 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.25 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni; proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore; ogni altra entrata ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.26 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Titolo VII Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII Disposizioni finali

Art.28 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.



BC

Verbale di Assemblea del 31 Agosto 2024

Il giorno 31 Agosto 2024, alle ore 8.30, si è riunita in modalità on line l'Assemblea degli associati dell'Associazione Culturale "Euregio Klassika", per discutere e deliberare in merito al seguente O.D.G.

- 1) **Modifica dello Statuto sociale adeguato alle disposizioni sulle associazioni di promozione sociale (APS), per semplificazione;**
- 2) **Varie ed eventuali.**

Ai sensi dello Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione che

CONSTATA E DÀ ATTO

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto sociale con comunicazione avvenuta il 20.08.2024 ai sensi dello Statuto;
- che sono presenti, in proprio o per delega, n.7 associati aventi diritto al voto su n.11, che alla data odierna risultano iscritti;
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'o.d.g.

Il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di segretario verbalizzante Antonello Lupiani, che accetta.

1. Modifica dello Statuto sociale, già adeguato alle disposizioni sulle associazioni di promozione sociale (APS), per semplificazione

Il Presidente informa i presenti che, al fine di snellire lo Statuto, già approvato nell'assemblea straordinaria del 28.06.2024 con l'adeguamento alle disposizioni previste dal Codice del Terzo settore, sono stati eliminati l'indice e tutte le frasi superflue senza cambiarne il contenuto, al fine di snellirlo alla lettura e razionalizzarlo alla consultazione. Il Presidente presenta per via telematica ai Soci il nuovo Statuto semplificato che è già stato approvato in via preliminare dal Consiglio Direttivo nella seduta del 20 Agosto 2024. Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione precedente. Al termine della presentazione del nuovo statuto, l'Assemblea, in seduta straordinaria, è chiamata alla votazione palese dello Statuto nella sua integrità. L'Assemblea, con n.7 voti favorevoli, **DELIBERA ALL'UNANIMITA'**

- a) di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale;
- b) di incaricare il Presidente a compiere tutte le pratiche e le formalità necessarie per la registrazione dell'atto;
- c) di incaricare il Presidente a procedere all'iscrizione dell'Associazione presso il RUNTS.

2. Varie ed eventuali

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 9.15

Il Presidente
Ivano Francisci

Il Segretario
Antonello Lupiani

Associazione Culturale Euregio Klassika

Sede legale: Via Fratelli Perini, n.181

CAP 38122, Trento

Partita IVA 02671390223

email: euregioklassika@gmail.com

euregioklassika@pec.poste.it

ELENCO PRESENTI ALL'ASSEMBLEA DEL 31 AGOSTO 2024 - ALLEGATO AL VERBALE DI ASSEMBLEA

Si dichiara che all'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Culturale Euregio Klassika, effettuata il giorno 31/08/2024 alle ore 8.30 in modalità on line, erano presenti i seguenti Soci:

IVANA FRANCISCI *Presidente*

MAURIZIO COLASANTI *Consigliere*

ANTONELLO LUPIANI *Consigliere*

NICOLA ROSICA *Socio*

ELSA FLACCO *Socia*

AGNESE COLASANTI *Socia*

ARTURO COLASANTI *Socio*

Trento, 31/08/2024

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

REG	1550	200.00	01.07.2024
IPOT			
VOL			
BOLLO			
DIRE			
TOTALE	200.00		

BANCA PER IL TRENINO
9 SET. 2024
1313
3
Be